CONVENZIONE

TRA

L'A.S.L. TO4

E

LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA

E

IL CONSORZIO SOCIO – ASSISTENZIALE C.I.S.A. GASSINO
nella persona del Presidente Sig. Marco Fabris

L'UNIONE DEI COMUNI NET settore SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI
nella persona del Direttore Generale dott. Stefano Maggio

IL CONSORZIO SOCIO – ASSISTENZIALE C.I.S.S. CHIVASSO
nella persona del Direttore Generale dott.ssa Bruna Marino

IL CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE IN.RE.TE IVREA
nella persona del Direttore dott.ssa Carla Lucia Avalle

IL CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE C.I.S.S. 38 CUORGNE'
nella persona del Presidente Dott.ssa Carla Boggio

IL CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE C.I.S.S. AC. CALUSO
nella persona del Direttore Generale dott.ssa Graziella Benvenuti

IL CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE C.I.S. CIRIE'
nella persona del Presidente dott. Roberto Canova

LA COMUNITA' MONTANA VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE nella persona del Commissario Dott. Fabrizio Pen
Cessata attività dal 01/01/2016

PER ATTIVITA' RIVOLTA ALL'ACCERTAMENTO DI IDENTITA' DEI SEDICENTI MINORI

TRA

► L' A.S.L. TO4, con sede legale in CHIVASSO Via Po, 11 (codice fiscale e partita IVA 09736160012), nella persona del Direttore Generale Dr. Lorenzo ARDISSONE domiciliato per la carica ai fini della presente convenzione presso la sede medesima dell' Azienda.

E

► La Procura della Repubblica di Torino presso il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta, di seguito denominata "Procura della Repubblica", con sede in Torino, Corso Unione Sovietica, n. 325 (codice fiscale 96634950016), nella persona del Rappresentante Legale Dott.ssa Anna Maria Baldelli, nata a Pinerolo (TO) il 22 febbraio 1954, domiciliata per la carica e ai fini della presente convenzione presso la Procura della Repubblica;

► **E**

IL CONSORZIO SOCIO – ASSISTENZIALE C.I.S.A. GASSINO
nella persona del Presidente Sig. Marco Fabris

L'UNIONE DEI COMUNI NET settore SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI
nella persona del Direttore Generale dott. Stefano Maggio

IL CONSORZIO SOCIO – ASSISTENZIALE C.I.S.S. CHIVASSO
nella persona del Direttore Generale dott.ssa Bruna Marino

IL CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE IN.RE.TE IVREA
nella persona del Direttore dott.ssa Carla Lucia Avalle

IL CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE C.I.S.S. 38 CUORGNE'
nella persona del Presidente Dott.ssa Carla Boggio

IL CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE C.I.S.S. AC. CALUSO
nella persona del Direttore Generale dott.ssa Graziella Benvenuti

IL CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE C.I.S. CIRIE'
nella persona del Presidente dott. Roberto Canova

LA COMUNITA' MONTANA VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE nella persona del Commissario Dott. Fabrizio Pen

Premesso che

► I minori stranieri presenti sul territorio nazionale, indipendentemente dalla posizione in ordine al soggiorno, sono titolari di tutti i diritti sanciti dalla Convenzione di New York sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ratificata in Italia con Legge n. 176/1991, che stabilisce tra i suoi principi fondamentali quello del superiore interesse del minore, in base a cui "in tutte le decisioni relative al fanciullo, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali , delle autorità amministrative e degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente".

► La normativa italiana stabilisce specifiche norme a tutela dei soggetti minori di età con particolare attenzione ai minori stranieri non accompagnati o in stato di abbandono, tra cui il divieto di espulsione e di trattenimento nei Centri di identificazione ed Espulsione, il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno, all'istruzione e alla salute (D.lgs. n. 285/1998, artt. 19, 35, 38, D.P.R. 394/99, artt. 28, 45), il diritto di essere collocati in luogo sicuro (Codice Civile art. 403) e di essere affidati a una famiglia o a una comunità per minori (Legge n. 184/83, art. 2), il diritto alla nomina di un tutore (Codice Civile, art. 343).

► Il processo penale nei confronti della personale minorenne è governato dalle regole previste dal D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, che all'art. 8 prevede:

" ... quando vi è incertezza sulla minore età dell'imputato, il giudice dispone, anche d'ufficio, perizia ...".

Qualora, anche dopo la perizia, permangano dubbi sulla minore età, questa è presunta ad ogni effetto. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano altresì quanto vi è ragione di ritenere che l'imputato sia minore degli anni quattordici.

► Molti minori stranieri risultano privi di documenti di identità e, ove erroneamente identificati come maggiorenni, possono subire gravi lesioni dei loro diritti non essendo applicate le norme a tutela dei minori.

► Si rende dunque necessario prevedere procedure per l'accertamento dell'età atte a garantire che nessun minore straniero sia erroneamente identificato come

maggiorenne, scongiurando al contempo il rischio di ripetizioni di accertamenti radiografici.

► A tutela della persona minorenne la Direttiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, prevede specifiche garanzie:

Art. 25 – Garanzie per i minori non accompagnati

(...) 5 (...)

Le visite mediche sono effettuate nel pieno rispetto della dignità della persona con l'esame meno invasivo possibile ed effettuato da professionisti nel settore medico qualificati che consentano, nella misura del possibile, un esito affidabile.

►La Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2013 sulla situazione dei minori non accompagnati nell'UE (2012/2263(INI)) chiarisce che il Parlamento europeo (...): 15 deplora l'inadeguatezza e la natura invadente delle tecniche mediche utilizzate per valutare l'età in alcuni Stati membri che possono causare traumi e la natura controversa e i grandi margini di errore di alcuni metodi basati sulla maturità delle ossa o la mineralizzazione dei denti: invita la Commissione a includere negli orientamenti strategici standard comuni basati sulle pratiche migliori, riguardanti il metodo di accertamento dell'età, che dovrebbero consistere in una valutazione multidimensionale e multidisciplinare, essere effettuati in modo scientifico, a misura di minore, sensibile al genere ed equo con particolare attenzione alle ragazze, e svolti solo da professionisti ed esperti qualificati e indipendenti.

►Il Commento Generale n. 6 – Trattamento dei bambini separati dalle proprie famiglie e non accompagnati fuori dal loro Paese d'origine, del giugno 2005 prevede: Valutazione e misure iniziali .

31. L'interesse superiore del bambino deve essere il principio guida per determinare le necessità di protezione e l'ordine di misure da prendere nei confronti dei bambini non accompagnati e separati dalle loro famiglie. Queste prime procedure di valutazione in particolare, comprendono quanto segue:

Rendere prioritaria l'identificazione del bambino come non accompagnato o come separato dalla propria famiglia al momento dell'arrivo alla frontiera o non appena le autorità vengono a conoscenza della presenza del bambino nel territorio del paese (art:8).

► La Legge 22 maggio 1975 n. 152 "disposizioni a tutela dell'ordine pubblico", all' art. 4, prevede che in casi eccezionali di necessità e di urgenza, che non consentono un tempestivo provvedimento dell'autorità giudiziaria, gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica nel corso di operazioni di polizia possono procedere (...) all'identificazione (...). Il D.L. 21 marzo 1978 n. 59 convertito nella Legge 18 maggio 1978 n. 191 completa la previsione all'art. 11 co. 1° e 2° "Gli ufficiali e gli agenti di polizia possono accompagnare nei propri uffici chiunque, richiestone, rifiuta di dichiarare le proprie generalità ed ivi trattenerlo per il

tempo strettamente necessario al solo fine dell'identificazione e comunque non oltre le ventiquattro ore.

►La disposizione prevista dal comma precedente si applica anche quanto ricorrono sufficienti indizi per ritenere la falsità delle dichiarazioni della personale richiesta sulla propria identità personale o dei documenti d'identità da essa esibiti."

► L'Art. 349 del codice di procedura penale puntualizza, al co. 1° "La polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini (...)" ed al co. 2° "alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini può procedere anche eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti", al co. 2 bis "Se gli accertamenti indicati dal comma 2 comportano il prelievo di capelli o saliva e manca il consenso dell'interessato, la polizia giudiziaria procede al prelievo coattivo nel rispetto della dignità personale del soggetto, previa autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, del pubblico ministero". Al co. 4° "Se taluna delle persone indicate nel comma 1 rifiuta di farsi identificare ovvero fornisce generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenere la falsità la polizia giudiziaria la accompagna nei propri uffici e ivi la trattiene per il tempo strettamente necessario per la identificazione e comunque non oltre le dodici ore ovvero, previo avviso anche orale a pubblico ministero, non oltre le ventiquattro ore, nel caso che l'identificazione risulti particolarmente complessa (...)".

► Il T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931 n. 773), all'art. 4, prevede che: " L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare che le persone pericolose o sospette e coloro che non sono in grado o si rifiutano di provare la loro identità siano sottoposti a rilievi segnaletici. Ha facoltà inoltre di ordinare alle persone pericolose o sospette di munirsi entro un dato termine, della carta di identità e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti di pubblica sicurezza". Il R.D. 6 maggio 1940 n. 635 (Regolamento di attuazione) precisa, all'art. 7, che "I rilievi segnaletici per le persone pericolose o sospette e per coloro che non siano in grado o si rifiutino di provare la propria identità, giusta l'art. 4 della Legge, sono descrittivi fotografici dattiloscopici e antropometrici. La carta d'identità da rilasciarsi alle persone pericolose o sospette, a termini del citato art. 4, deve essere conforme al modello allegato al presente regolamento, senza particolari rilievi od annotazioni. Le impronte digitali sono apposte sui cartellini da conservarsi presso l'ufficio comunale e l'ufficio provinciale di pubblica sicurezza". Infine il D.lvo 30 giugno 2003 n. 196 (codice della Privacy) indica le modalità di trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

Oggetto della convenzione

L'Azienda si impegna a mettere a disposizione della Procura della Repubblica e degli Enti Gestori dell'ASLTO4 per i casi di minori di cui all'art. 2 della presente convenzione indagini diagnostiche e valutazioni medico legali da effettuare presso il Pronto Soccorso per l'accertamento di identità, come da protocolli allegati delle Aziende coinvolte, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo (all. 1 di pagg. __ per l' ASLTO4), secondo la distribuzione concordata (appendice di pag. __ che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo). La prestazione di cui alla presente convenzione è da applicarsi anche ai casi di soggetto già identificato ma con procedura precedente (solo accertamento radiologico).

ART. 2

Modalità di effettuazione dell'attività

La consulenza ai fini identificativi è richiesta dalla Polizia Giudiziaria procedente previa disposizione dell'Autorità Giudiziaria esclusivamente nei casi in cui sussistono fondati dubbi sulla minore età della persona. Nella richiesta consegnata all'Azienda al momento dell'accompagnamento del soggetto, deve essere data menzione del nuovo C.U.I. (Codice Univoco Identificativo), previa autorizzazione del Ministero e della disposizione del Pubblico Ministero alla presentazione del minorenne in pronto soccorso.

La consulenza ai fini identificativi è richiesta, secondo modalità programmata, in regime di elezione nell'ambito del SSR secondo la normativa vigente, altresì dagli Enti Gestori dell'ASLTO4, esclusivamente nei casi di minori stranieri nei confronti dei quali, in presenza di elementi sostanziali che mettano in discussione la presunta età dichiarata, sussistano fondati dubbi sulla sua minore età.

Gli accertamenti medici sono effettuati, salvo diverse esigenze di giustizia, in modalità ordinaria, previ accordi telefonici, come da protocollo allegato.

Gli esami di secondo livello eventualmente necessari sono preliminarmente concordati.

L'attività diagnostica è eseguita invece in modalità d'urgenza (24ore/24ore) in ogni caso in cui l'accertamento riguardi un sospetto infra quattordicenne.

ART. 3

Procedura di accertamento e archiviazione

La procedura di accertamento dell'età comporta l'effettuazione delle seguenti prestazioni:

- RX mano sinistra valutata secondo evidenze scientifiche

- Visita del medico legale
- Ortopantomografia, se richiesta dal medico legale

A completamento il medico legale può procedere a richiedere ulteriori accertamenti, secondo quanto concordato con lo specialista radiologo a secondo le evidenze di letteratura.
L'attività diagnostica termina con la certificazione conclusiva del medico legale che verrà archiviata anche con il C.U.I.

ART. 4
Informativa sugli accertamenti medici
A seguito del sempre maggiore fenomeno della presenza sul territorio di minori stranieri non accompagnati, provenienti da molteplici Paesi stranieri, si è posto concretamente il problema della loro identificazione, soprattutto quanto siano autori di reato, con modalità che consentano, da un lato, l'ottimizzazione degli interventi, d'altro lato il rispetto della salute dei ragazzi interessati, ma anche il risparmio delle risorse.
L'iniziativa si inquadra nella necessità di affrontare il problema di allarme sociale che è determinato da ragazzi stranieri non accompagnati, anche minori degli anni 14, che si rendono responsabili di reati gravi, commessi anche con modalità particolarmente pericolose. Detta esigenza, peraltro sussiste, più in generale, al fine di porre basi processualmente corrette all'identificazione dell'autore di reato, ma anche del ragazzo nei confronti del quale esercitare il potere di iniziativa a sua tutela, scongiurando il rischio di dispendiosa ripetizione di accertamenti radiografici, tra l'altro nocive alla salute ancor più di quanto indispensabili.
A fronte della presenza in Italia dei minori non accompagnati che richiedono il riconoscimento della protezione internazionale, prevalentemente di età compresa tra i 16 e i 17 anni, l'accertamento dell'età, ai fini di una corretta identificazione, è di fondamentale importanza per garantire loro l'effettivo esercizio dei diritti di cui sono titolari. Inoltre un accurato accertamento dell'età può ridurre le possibilità che adulti vengano identificati come minorenni, contrariamente al vero, e collocati in strutture per minori, mettendo a rischio questi ultimi e/o abusando del sistema di protezione a loro riservato.
Richiamando la normativa esistente in tema di tutela dell'ordine pubblico e pur nel rispetto dei principi della tutela del minorenne, la persona minorenne sottoposta ad accertamento sull'età deve essere informata dai sanitari sulle finalità e sulla tipologia degli accertamenti medici ai quali sarà sottoposto e, dalle Forze dell'Ordine, sulle conseguenze giuridiche delle risultanze e su quelle rinvenenti da un eventuale rifiuto a sottoporsi all'indagine.

Tali informazioni sono fornite alla persona anche con l'ausilio di una nota riassuntiva, scritta in una lingua a lei comprensibile.
A tal fine il Consorzio si impegna a fornire la documentazione sopra indicata, nelle lingue necessarie, attraverso il servizio di mediazione linguistico – culturale in convenzione.
Le informazioni di cui sopra sono fornite anche al difensore e/o al legale rappresentante del minore, ove presenti.
Anche in caso di esplicito dissenso, poiché il consenso non rappresenta una condizione necessaria per procedere all'accertamento (cfr Cass. Sez. IV n. 6284 del 2.12.2005-17.2.2006), verrà eseguita la procedura con l'unico limite dell'impossibilità concreta di esecuzione dell'accertamento medesimo.
Le parti si impegnano a divulgare la procedura di cui al presente protocollo ai propri collaboratori/destinatari finali della stessa (per la Procura delle Repubblica, gli organi di polizia, per l' ASLTO4 e gli Enti Gestori dell'ASLTO4, il personale interessato) anche mediante incontri informativi.
Viene previsto un periodico monitoraggio della situazione.

ART. 5
Corrispettivi economici
Nessun riconoscimento economico per le parti

ART. 6
Privacy
L'Azienda, la Procura della Repubblica e gli Enti Gestori delle funzioni Socio Assistenziali assicurano che i prestatori delle attività oggetto della presente convenzione si impegnano a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta ai sensi del presente accordo, in ottemperanza di quanto disposto dal D.Lgs. 196/03.
Ai sensi dell'art. 13 dello stesso Decreto, le parti rendono altresì noto che i dati che verranno comunicati per la stipula della presente convenzione saranno trattati, anche in forma elettronica, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali e utilizzati esclusivamente per il raggiungimento delle finalità istituzionali.

ART. 7
Durata
La presente convenzione avrà durata di tre anni dalla data della sottoscrizione e potrà essere disdetta da una delle parti in qualunque momento con preavviso di almeno 30 giorni, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 8
Registrazione
La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso secondo quanto previsto dagli artt. 5 e 39 e 57 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. Le spese eventuali di registrazione sono a carico del richiedente.

ART. 9
Valutazione annuale
Le Parti concordano di effettuare entro gennaio 2017 la valutazione gestionale dell'applicazione della presente Convenzione durante l'anno 2015/2016 al fine di apporvi eventuali modifiche.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER L'AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL TO4
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Lorenzo ARDISSONE)

PER LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TORINO
PRESSO IL TRIBUNALE DEI MINORENNI
IL PROCURATORE
(Dr.ssa Anna Maria BALDELLI)

Per il CONSORZIO SOCIO – ASSISTENZIALE C.I.S.A. GASSINO

Il Presidente Sig. Marco Fabris

Per l'UNIONE DEI COMUNI N.E.T. SETTORE SERVIZI SOCIO – ASSISTENZIALI

Il Direttore Generale dott. Roberto Maggio

Per il CONSORZIO SOCIO – ASSISTENZIALE C.I.S.S. CHIVASSO

Il Direttore Generale dott.ssa Bruna Marino

_____

Per il CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE IN.RE.TE IVREA

Il Direttore dott.ssa Carla Lucia Avalle

_____

Per il CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE C.I.S.S. 38 CUORGNE'

Il Presidente dott.ssa Carla Boggio

_____

Per il CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE C.I.S.S. AC. CALUSO

Il Direttore Generale dott.ssa Graziella Benvenuti

_____

Per il CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE C.I.S. CIRIE'
In nome proprio e per conto della Comunità Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone
Il Presidente dott. Roberto Canova

_____

Per la COMUNITA' MONTANA VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE (cessata attività dal 01/01/2016)

Il Commissario dott. Fabrizio Pen

_____

Data 24 MAR. 2016

PROTOCOLLO SANITARIO PER ATTIVITA' RIVOLTA
ALL'ACCERTAMENTO DI IDENTITA' DEI SEDICENTI MINORI

Appendice.
Distribuzione concordata

Schema territoriale per l'accompagnamento del soggetto:
Nucleo Forze dell'Ordine – Presidio Sanitario

Ospedale Civico di _____
Polizia
Carabinieri
Guardia di Finanza
Polizia Locale

Titolo Descrizione e Gruppo di Lavoro

Protocollo con la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Torino e con gli Enti Gestori delle Funzioni Socio-Assistenziali per attivita' rivolta all'accertamento di identita' dei sedicenti minori nel territorio ASLTO4.
Il presente documento descrive il percorso concordato tra l'ASLTO4 e la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Torino per l'accertamento dell'identità di sedicenti minori di anni diciotto

1
Gruppo di Lavoro

Struttura di Appartenenza	Ruolo	Nome e Cognome
Responsabile NCRE	Coordinatore del Gruppo	
Sc Radiologia	Componente	_____
SC Medicina Legale	Componente	_____
Commissione Vigilanza	Componente	_____

Verifica Contenuti e Approvazione
Direttore Sanitario di Presidio _____

Direttore SC Medicina Legale
_____

Direttore SC Qualita'
_____

Direttore Sc Radiologia
_____

Autorizzazione all'emissione
Direttore Sanitario d'Azienda
_____

Allegato ___ alla Deliberazione
n° 664 del 15/7/15